

Art. 1 MODALITÀ DI PESCA E DIVIETI

MODALITÀ DI PESCA:

- 1- Il pescatore deve attenersi alla legge provinciale della pesca **L.p. 12/12/78 n° 60 e al regolamento della pesca del 3/12/79 n°22-18/Leg.**, inoltre deve avere un corretto comportamento durante l'attività di pesca, verso il pesce, l'ambiente, gli altri pescatori e chi esercita la sorveglianza.
- 2- **Per pescare nelle zone NO-KILL 1/2/3/4/5 e Fiume Chiese lettera E Val di Fumo, l'ospite e il socio dovranno prenotarsi obbligatoriamente da Helga al N°348 8449115.**
- 3- **Tutti i venerdì** la pesca è chiusa ad eccezione di quelli festivi e nel tratto di NO-KILL 2, NO-KILL 3, NO-KILL 4, NO-KILL 5 e lettera E Val di Fumo, tutte in modalità NO-KILL come da presente regolamento.
- 4- Prima di iniziare a pescare, il pescatore socio dovrà compilare la tessera sociale e l'ospite il permesso giornaliero.
- 5- È fatto divieto di cumulare le catture con quelle effettuate da altri pescatori.
- 6- Il pescatore socio dovrà avere con sé durante l'esercizio della pesca, la licenza di pesca in regola e la tessera sociale, mentre l'ospite, il permesso giornaliero della relativa zona di pesca o il permesso per le zone: **NO-KILL**, zona **E** Val di Fumo o **B/T** Zona Turistica Borgo Chiese che dovranno essere prenotate da Helga al N°348 8449115, i documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli organi preposti alla sorveglianza.
- 7- Un pescatore deve tenersi ad una distanza tale, da un altro pescatore già sul posto, da non intralciare il tranquillo esercizio di pesca.

- 8- Alla fine di ogni giornata di pesca il socio è obbligatorio riportare il totale delle catture giornaliere nella tessera sociale scrivendolo sul lato destro della pagina. Alla fine di ogni settimana, il socio, dovrà sommare le catture avvenute durante la settimana a quelle effettuate nelle settimane precedenti e scrivere il totale nell'ultima casella in fondo alla pagina destra sulla tessera sociale.
- 9- Nei casi previsti dall'Art. 22 della L.P. N° 60 / 78 e successive modificazioni e integrazioni, il pesce catturato in modo illecito verrà confiscato, la tessera sociale o il permesso giornaliero di pesca sarà sospeso secondo le modalità indicate alla voce Penalità del presente Regolamento. Se al pescatore socio o ospite verrà rilevata un'infrazione con il conseguente verbale, dovrà consegnare la tessera sociale o il permesso giornaliero.
- 10- **In tutte le acque correnti** è consentito l'uso di 1 (una) sola canna con l'impiego di:
- 1 (uno) amo con apertura minima di 1 (uno) cm.
 - Oppure 2 (due) mosche artificiali.
 - Oppure 1 (uno) artificiale con massimo 2 ancorette.
 - Oppure 1 (una) ancoretta.
- IL TUTTO SENZA ARDIGLIONE.
- 11- Nelle acque dei bacini di **Cimego, Morandino e Dampone** è consentito l'uso di **1 (una) sola canna** con l'impiego di:
- 1 (uno) amo con apertura minima di 1 (uno) cm.
 - Oppure con moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
 - Oppure per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette.
- 12- Nei bacini di **Boazzo e Bissina** e nei **laghi alpini** è consentito l'uso di **2 (due) canne** impiegando 1 (uno) solo amo con apertura minima di 1 (uno) cm. o 1 (una) sola ancoretta per canna, per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette, l'uso di moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi

DIVIETI:

- 1- In tutte le acque correnti dell'Alto Chiese, con esclusione del tratto di fiume Chiese a Baitoni e nel fiume Caffaro, è obbligatorio pescare a piede asciutto fino al 30 aprile, ma sono consentiti gli attraversamenti purché non in azione di pesca.
- 2- Per l'ospite la pesca in val di Fumo sarà possibile solo in modalità di pesca Mosca e Spinning NO-KILL come da Art. 9.
- 3- Nella zona di pronta pesca situata presso **Piana d'Ampola** la pesca è consentita per 1 giorno a scelta alla settimana, compreso tra sabato e giovedì, chiuso il venerdì ad eccezione di quelli festivi.
- 4- È consentito l'uso del guadino in tutte le acque, solo per estrarre dall'acqua il pesce già allamato
- 5- È vietato usare segnalatori luminosi tipo "starlight".
- 6- È vietata la pesca con la larva della mosca carnaria (cagnotto) e scazzone.
- 7- **Il pescatore non può pescare più di un giorno consecutivo nella stessa zona di pesca che sono la 4 , la 1 , la pronta pesca Fiume Chiese zona di pesca C/P e la pronta pesca Torrente Adanà zona di pesca T/P**

Art. 2 PERIODI DI DIVIETO E MISURE MINIME

Specie	Periodo di divieto	Zona di divieto	Misura minima	Zona di cattura	Catture giornaliere
Trota Iridea	Dal 1/10 all'apertura della pesca		cm. 22	In tutte le acque	5
Trota Fario e ibrido con la Marmorata	Dal 1/10 all'apertura della pesca		cm. 22	In tutte le acque	5
Trota Marmorata	Dal 1/10 all'apertura della pesca	Nel tratto del fiume Chiese dal ponte sulla ciclabile in corrispondenza dell'hotel Aurora, fino alla fonte del fiume Chiese, affluenti e bacini	cm. 35	In tutte le acque ad esclusione delle zone di divieto fiume Chiese +zona di Baitoni 40 cm	1
Temolo	01.10 – 31.05	A partire dal bacino di Cimego compreso, fino alla fonte del fiume Chiese, affluenti e bacini	cm. 35	In tutte le acque ad esclusione delle zone di divieto	1

Specie	Periodo di divieto	Zona di divieto	Misura minima	Zona di cattura	Catture giornaliere
Trota Lacustre	Dal 1/10 all'apertura della pesca		cm. 35	In tutte le acque	5
Salmerino Alpino	Dal 1/10 all'apertura della pesca		cm. 22	In tutte le acque	3
Salmerino di Fonte/ Americano	Dal 1/10 all'apertura della pesca		cm. 22	In tutte le acque Al Copidello nessun divieto di misura	5
Anguilla			Cm 40		
Carpa	01.06 – 30.06		cm. 30	In tutte le acque	
Luccio	01.03 – 30.04		cm. 60	In tutte le acque	3
Persico Reale	15.04 – 15.05		cm. 15	In tutte le acque	30
Tinca	01.06 – 30.06		cm. 25	In tutte le acque	
Bottatrice	Dal 1/10 all'apertura della pesca				

- 1 - Le catture annuali sono fissate in numero di 150 pezzi per ogni socio.
- 2 - In tutte le acque, in concessione all'Associazione Pescatori Dilettanti Alto Chiese, si possono catturare giornalmente: N° 5 Salmonidi, ES.: n° 4 trote più n° 1 Temolo, oppure n° 3 Trote più n° 1 Trota Marmorata più n° 1 Temolo, osservando però sempre periodi e zone di **divieto**.
- 3 - **Ai fini statistici si devono segnare anche le altre specie (Anguilla - bottatrice - persico - tinca - carpa luccio - vairone).**

Art. 3 APERTURE

- 1- L'apertura della pesca è fissata per l'ultima domenica di febbraio e la chiusura il 30 settembre. Aprirà il fiume Chiese nel comune di Bondone, Tratto di sponda sinistra orografica del fiume Caffaro, sponda sinistra del Rio Riccomassimo e il fiume Chiese da Storo fino al piede dello sbarramento del bacino di Boazzo, compreso il bacino di Cimego e affluenti fino al piede del bacino di Morandino. Le aperture del bacino di Morandino, Dampone, di Boazzo, di Bissina, gli affluenti a monte del bacino di Morandino, fiume Chiese a monte del bacino di Boazzo, laghi alpini, saranno comunicate dal Direttivo appena la stagione ne permetterà di pescarli.
- 2- La prima domenica di marzo verrà aperto il Rio Ovri, Rio Sacche, Rio Masolivo, Rio Sanotta, Rio Bragone, Rio Visi, Piccole, Torrente Palvico.
- 3- Prima domenica di aprile verrà aperto il Torrente Lorina, Rio S. Barbara, Torrente Sorino ed affluenti, Rio Nero (dalla sorgente alla fine della zona Prati del Monte) e Rio Cala, zona Prati del Monte (Sezione di Tiarno di Sopra).
- 4- Primo maggio verrà aperto il Torrente Giulis oltre il DossSorà e suoi affluenti.

Art. 4

REGOLAMENTO FIUME CHIESE CHE SCORRE FRA I COMUNI DI BONDONE E PONTE CAFFARO.

- 1- L'apertura alla pesca è fissata **per l'ultima domenica di febbraio.**
- 2- È da considerarsi zona Fiume Chiese il tratto fino al cartello segnaletico già esistente sulla sponda sinistra orografica del fiume. (La Sponda orografica è quella corrispondente del corso d'acqua osservata nel verso della corrente, con le spalle alla sorgente guardando la foce).
- 3- È consentito entrare in acqua ed è consentita l'azione di pesca anche nel corso d'acqua.
- 4- È consentito l'uso di ami con ardiglione purché in caso di rilascio del pesce si recida la Lenza.
- 5- È obbligatorio, di rilasciare il pesce sottomisura mediante la recisione della lenza il più vicino all'amo arrecando i minori danni possibili al pesce stesso.
- 6- È proibito l'uso di qualsiasi forma di camoliera o moschiera. È consentita la pesca con la mosca finta con l'utilizzo di due mosche. È vietata la pesca con il pesciolino vivo ed è proibito portarlo vivo sul luogo di pesca.
- 7- La sponda del fiume sulla sinistra orografica è in concessione ai Pescatori Alto Chiese A.S.D. mentre la sponda destra orografica è bresciana ma l'acqua presente nel fiume è da considerarsi in comunità fra le due Province. Per tutto quello non menzionato nel punto 3, del presente regolamento interno valgono le disposizioni del regolamento interno generale e del regolamento Provinciale.

Art. 5 REGOLAMENTO LAGO D'AMPOLA.

- 1- La pesca nel lago d'Ampola è aperta tutto l'anno rispettando i periodi di Divieto per la riproduzione delle varie specie, e sarà proibito pescare quando la superficie del lago è per la maggior parte ghiacciato.

- 2- È consentito pescare solo dai due pontili di legno posti sulla sponda sud, in prossimità dell'uscita del lago, Torrente Palvico. Sui pontili potranno trovarvi posto solo N° 15 pescatori, ciò è dovuto a ragioni di sicurezza, si raccomanda di prestare attenzione ai cavi dell'alta tensione.
- 3- È consentita la pastura con polenta nella quantità giornaliera non superiore a kg 0.500 per pescatore solo per la pesca alla Carpa e alla Tinca.
- 4- È consentito pescare con due canne contemporaneamente, impiegando al massimo 3 ami o 3 ancorette o 3 esche artificiali, comunque con un massimo di 5 ami complessivamente.
- 5- È consentita la pesca con il pesciolino vivo solo per la pesca al Luccio. Per tale pesca si potranno usare pesci vivi solo se appartenenti alle specie seguenti: Sanguinerola, Alborella, Trota, Vairone, Cavedano, Cobite, Barbo Comune e Scardola

Art.6 REGOLAMENTO LAGO DI CIMEGO

- 1- Nelle acque del bacino di Cimego, è consentito l'uso di 1 (una) sola canna con l'impiego di:
 - 1 (uno) amo.
 - Oppure con moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
 - Oppure per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette.
- 2- **Sul ponte che porta alla centrale del bacino di Cimego la pesca È consentita secondo quanto previsto dall'articolo N° 16 della legge provinciale della pesca.**
- 3- Il pescatore che esercita la pesca non può posteggiare le automobili nelle prossimità dello svincolo che dà accesso al ponte centrale del bacino e nella proprietà dell' Hydro Dolomiti dove vige il divieto di sosta.
- 4- **È severamente vietato oltrepassare la recinzione del bacino per esercitare la pesca.**

Art.7 REGOLAMENTO LAGO DI DAMPONE

- 1- Nel **bacino Dampone**, la pesca è consentita solo il giovedì, sabato e la domenica.
- 2- Nelle acque del **bacino Dampone** è consentito l'**uso di 1 (una) solacanna** con l'impiego di:
 - 1 (uno) amo con apertura minima di 1 (uno) cm.
 - Oppure con moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
 - Oppure per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette.
- 3- **È severamente vietato oltrepassare le recinzioni che circondano il bacino**, tale trasgressione verrà punita con il ritiro immediato del permesso socio o giornaliero.

Art. 8 NO-KILL1, NO-KILL2

- 1- Per pescare nella suddetta zona il pescatore SOCIO e L'OSPITE dovrà essere in possesso della prenotazione per pescare nella suddetta zona rilasciata telefonicamente da Helga al N°348 8449115. OSPITE deve essere in possesso dell'apposito permesso della NO-KILL1 o NO-KILL2, il socio dovrà cancellare barrando i quadrati delle catture sul giorno che andrà a pescare in questa zona e per tutto il giorno dovrà esercitare la pesca a prelievo nullo.
- 2- L'accesso a tale zona è consentito solo con l'attrezzatura di pesca, guadino e accessori, non cestini o altri contenitori per il trasporto del pesce già catturato in altre zone.
- 3- È obbligatorio pescare a piede asciutto fino al 30 aprile, ma sono consentiti gli attraversamenti purché non in azione di pesca.
- 4- È vietato trattenere le catture. Ogni pesce catturato deve essere slamato con la massima cura senza mai essere tratto dall'acque utilizzando il guadino che è obbligatorio.
- 5- È consentita solo la pesca a mosca con coda di topo,

Valsesiana, Tenkara, strike indicator (galleggiante), con mosca secca, terrestrial, ninfa o lo strimmer **tutte praticate con esca singola e massimo 2 (due) ami.**

6- TUTTI GLI AMI SENZA ARDIGLIONE.

7- Sono Vietate le esche Siliconiche.

8- La zona **NO-KILL1** è nel Comune di Borgo Chiese, nel fiume Chiese, ha inizio dal confine con l'Associazione Pescatori di Storo (Appena sopra la confluenza del Torrente Sorino), termina al guado che attraversa il Chiese che porta alla cava. Tale zona è contrassegnata con appositi cartelli segnaletici denominata No-Kill1.

9- La zona **NO-KILL2** è nel comune di Pieve di Bono-Prezzo situata nel Chiese ha inizia a monte del ponte nord del bacino di Cimego, fino al termine della strada comunale "Via al Ben "(inizio della proprietà privata recintata). Tale zona è contrassegnata con appositi cartelli segnaletici denominata No-Kill2.

10- Terminata la pesca nella zona NO-KILL2, è consentito proseguire a pescare nel Fiume Chiese dal termine della zona NO-KILL2 fino al bacino di Morandino, esercitando sempre la pesca a PRELIEVO NULLO rispettando il regolamento della NO-KILL2.

Art. 9 NO-KILL3, NO-KILL4, NO-KILL5

1- Per pescare nella suddetta zona il pescatore SOCIO e L'OSPITE dovrà essere in possesso della prenotazione per pescare nella suddetta zona rilasciata telefonicamente da Helga al N° 348 8449115. L'OSPITE deve essere in possesso dell'apposito permesso della NO-KILL3 NO-KILL4 e NO-KILL5 in base a quale zona ha prenotato e il socio dovrà cancellare barrando i quadrati delle catture sul giorno che andrà a pescare in questa zona e per tutto il giorno dovrà esercitare la pesca a prelievo nullo, l'accesso a tale zona é consentito solo con l'attrezzatura di pesca, guadino e accessori, non cestini o altri contenitori per il trasporto

del pesce già catturato in altre zone. L'ospite dovrà prenotarsi per pescare nelle suddette zone perché è ad accesso limitato.

- 2- La zona **NO-KILL5** è situata nel fiume Chiese in Val di Fumo inizia in località SERRA dove è posto un cartello ben visibile, per 2 km a monte dove ci sarà un altro cartello che indicherà la fine, è consentito pescare anche nel tratto di fiume Chiese contrassegnato dalla lettera **E** (dal bacino di Bissina all' inizio NOKILL5 e dal termine NOKILL5 alla sorgente).
- 3- La zona **NO-KILL4** è situata nel fiume Chiese a valle del bacino di Bissina ha inizio dal ponte dell'Ortigheta fino alla cascata a monte della **PIANA DI NUDOLE** dove ci sarà un altro cartello che indicherà la fine, è consentito pescare anche nel tratto di fiume Chiese contrassegnato dalla lettera **D** dal Bacino di Boazzo all' inizio NOKILL 4 e dal termine NOKILL 4 al Bacino di Bissina.
- 4- La zona **NO-KILL3** è situata nel fiume Chiese a 4 km dal abitato di Daone direzione Pracul. Inizia dal ponte di Dastion fino alla località Vermongoi dove ci sarà un cartello che indicherà la fine, è consentito pescare anche nel tratto di fiume Chiese contrassegnato dalla lettera **C/1** dal Bacino di Morandino all' inizio NOKILL3 e dal termine NOKILL3 fino al Bacino di Boazzo .
- 5- Le zone sono contrassegnate con appositi cartelli di **INIZIO** e **FINE**.
- 6- La pesca non potrà iniziare prima delle ore 07:00 del mattino e dovrà terminare un'ora dopo il tramonto.
- 7- È obbligatorio pescare a piede asciutto fino al 30 aprile, ma sono consentiti gli attraversamenti purché non in azione di pesca.
- 8- È vietato trattenere le catture. Ogni pesce catturato deve essere slamato con la massima cura senza mai essere tratto dall'acqua e utilizzando il guadino che è obbligatorio.
- 9- È consentita la pesca spinning, con esce artificiali,

rotanti, ondulanti e rapala, esca in silicone su amo singolo o con Spnfly.

- 10- È consentita la pesca a mosca con coda di topo, Valsesiana, Tenkara, strike indicator (galleggiante), con mosca secca, terrestre, ninfa o lo strimmer tutte praticate con esca singola e massimo 2 (due) ami.
- 11- **TUTTI GLI AMI SENZA ARDIGLIONE.**

Art. 10 REGOLAMENTO LAGO COPPIDELLO

- 1- La pesca sarà aperta a data da destinarsi in base all'andamento della stagione
- 2- **PER I SOLI SALMERINI DI FONTE (fontinalis o americani) non esiste nessuna limitazione di misura.**
- 3- È consentito l'uso di 2 (due) canne impiegando 1 (uno) solo amo con apertura minima di 1 (uno) cm o 1 (una) sola ancoretta per canna, per le sole esche artificiali 2 (due) ancorette, l'uso di moschiera o camoliera con un massimo di 5 (cinque) ami complessivi.
- 4- **Il giorno dedicato alla pesca del lago di Copidello non è consentita ne prima ne dopo pescare in nessuna altra zona di pesca.**

Art. 11 REGOLAMENTO ZONE DI PESCA TURISTICA.

- 1- Questa zona si trova lungo il fiume Chiese nel comune di Borgo Chiese ed è contrassegnata con la lettera **B/T** e segnata da apposite tabelle poste lungo il fiume.
- 2- Sono consentite tutte le tecniche di pesca autorizzate, con ami privi di ardiglione.
- 3- Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamenti interno di pesca attualmente in vigore.
- 4- L'Ospite deve prenotare per pescare nella suddetta zona da Helga al N° 348 8449115 perché è ad accesso limitato.

Art. 12 PENALITÀ

- 1- In tutti i casi di contravvenzione accertata, oltre all'elevazione del verbale di infrazione, l'Associazione si riserva di procedere in via legale nei riguardi del trasgressore per la rifusione dei danni derivati dalla trasgressione stessa.
- 2- **Per tutto quello non menzionato nel suddetto regolamento valgono le disposizioni del regolamento interno generale e del regolamento provinciale della pesca L.P. 12/12/78 n° 60 E DEL REGOLAMENTO DELLA PESCA DEL 3/12/79 n°22-18/LEG.**
- 3- **Il socio penalizzato che esercita la pesca, anche col permesso giornaliero, verrà dichiarato socio indesiderato, e gli potrà essere ritirata la tessera sociale. Il socio soggetto a confisca della tessera sociale non ha diritto ad alcun rimborso.**
- 4- Per un socio o ospite sarà ritirata la tessera sociale o permesso temporaneo per **giorni 30 di pesca** a chi non rispetta per la prima volta una prescrizione del presente Regolamento valevole su tutti i punti e lettere.
- 5- Un socio o ospite che è recidivo nell'arco DEI DUE ANNI per una (1) altra penalità su uno qualsiasi punto o lettera del regolamento interno sarà ritirata la tessera sociale o permesso temporaneo per **giorni 60 di pesca.**
- 6- Un socio o ospite che è recidivo nell'arco DEI DUE ANNI sulla stessa penalità sarà ritirata la tessera sociale o permesso temporaneo per **giorni 90 di pesca.**
- 7- Un socio o ospite che sarà soggetto a 3 penalità, sarà considerato socio o ospite indesiderato per un periodo che sarà quantificato dal consiglio in essere.
- 8- Tutte le penalità non concluse nello stesso anno di pesca saranno riportate all'anno successiva della tessera sociale.
- 9- **I GIORNI DI PENALITÀ SONO DA CONTEGGIARE CON ESCLUSIONE DEI VENERDÌ NON FESTIVI**

Informativa trattamento dati in conformità al Reg. Europeo per la privacy 2016/679

Sottoscrittori permessi di pesca

PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D., con sede legale in Pieve di Bono-Prezzo Frazione Cologna Piazza Chiesa N°46. fisc. 95002930220- P.IVA 01681690226 (in seguito, "TITOLARE"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, numero di licenza di pesca, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali" (o anche "dati") da Lei comunicati in relazione all'iscrizione a socio e/o all'emissione del permesso di pesca (annuale, stagionale, giornaliero o altro)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO I Suoi dati personali sono trattati: Finalità A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

- emissione del permesso di pesca per le acqua in concessione al Titolare;
- inviarLe (via posta, e.mail, sms) la comunicazione relative alla convocazione dell'Assemblea dei Soci come da statuto sociale (SOLO PER I SOCI)
- inviarLe via posta la pubblicazione periodica IL PESCATORE TRENINO (SOLO PER I SOCI);
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Finalità B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:

- inviarLe via e-mail e/o posta comunicazioni inerenti l'attività dell'associazione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio (finalità A) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing (finalità B).

ACCESSO AI DATI I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, commercialista, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione, Federazione Pescatori Trentini per l'invio della rivista IL PESCATORE TRENINO, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

COMUNICAZIONE DEI DATI Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità A) a Organismi di vigilanza (quali la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, alla Federazione Pescatori Trentini per l'invio della rivista IL PESCATORE TRENINO nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati NON saranno diffusi.

TRASFERIMENTO DATI I dati personali sono conservati su supporto cartaceo o su server ubicati in Italia. I Suoi dati potranno essere trasferiti ai deputati uffici della Provincia Autonoma di Trento.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE Il conferimento dei dati per le finalità di servizio è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire i Servizi della finalità A), ad esempio, l'emissione del permesso di pesca per le acque in concessione.

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter ed altre notizie associative. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi riportati nelle finalità A).

DIRITTI DELL'INTERESSATO Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

una raccomandata a.r. a PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. - Frazione Cologna, N°46 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo tel. 3480674661 - una PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo asfaltochiese@legalmail.it - una e-mail all'indirizzo info@associazionepeccatorialtochiese.com

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI: Il Titolare del trattamento è PESCATORI ALTO CHIESE A.S.D. con sede a PIEVE DI BONO-PREZZO Fr.Cologna Piazza Chiesa, N°46

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.